

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001970	06/10/2023

OGGETTO: - Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 651/2023 della Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230002338 DEL 29/09/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 3 (tre) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 28 (ventotto) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 06/10/2023 09:04 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 06/10/2023 09:22 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 06/10/2023 13:22 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 06/10/2023 13:10 Antonio SANGUEDOLCE


### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **06/10/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

 Firmato Digitalmente il 06/10/2023 13:23

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>A.G.R.U. - Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 651/2023 della Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro.</b>
-----------------	---

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria della competente U.O.S. Trattamento Giuridico, Economico e Previdenziale e della proposta formulata dalla Direttrice Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

Premesso che:

- il ricorrente (come meglio identificati nell'allegato File privacy non soggetto a pubblicazione per ragioni di riservatezza), dipendente dell'Asl Bari a tempo indeterminato, ha promosso ricorso rubricato al R.G. n. 6673/2020 dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento nell'anzianità di servizio di tutti i periodi in cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa in favore della convenuta in forza di contratti tempo determinato, con conseguente condanna della stessa al riconoscimento della posizione stipendiale conseguita e al pagamento degli scatti di anzianità raggiunti;
- con sentenza n° 532/2022 del 24/02/2022 il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda promossa dal dipendente ha accolto il ricorso stabilendo quanto integralmente si trascrive *“dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento nell'anzianità do servizio di tutti i periodo in cui ha prestato la propria attività lavorativa in favore della convenuta in forza di contratti a tempo determinato, e, per l'effetto, condanna la stessa al riconoscimento della posizione stipendiale conseguita e al pagamento degli scatti di anzianità a far data dai cinque anni antecedenti la notifica del ricorso (avvenuta il 28.09.2020), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge”*;
- con ricorso rubricato al R.G. 335/2022 la ASL Ba interponeva appello alla sentenza n° 532/2022, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda attorea venisse rigettata;

Preso atto che la Corte d'appello di Bari – Sezione Lavoro con sentenza n° 651/2023 del 23.03.2023 definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'ASL Bari ha rigettato l'appello e, per l'effetto, confermato l'impugnata sentenza.

Vista la nota del 04/05/2023 prot. n. 38016/2023 con la quale la Struttura Burocratico Legale della ASL ha comunicato l'esecuzione della stessa;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto con la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, con il D. M. 1° settembre 1998, n. 352 e con circolare 23 dicembre 1998, n. 83 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in materia di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche, nelle ipotesi di sentenze che riconoscano entrambi gli istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria) sono dovute, dalla parte soccombente, le maggiori somme tra gli interessi legali e le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della predetta Sentenza della Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro n° 651/2023 e di corrispondere al ricorrente, la somma complessiva di €. 7.026,35 quale differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire con il riconoscimento dei vari scatti di anzianità conseguiti a far data dai cinque anni antecedenti la notifica del ricorso, €. 149,68 per interessi, come da allegato file non pubblicato per privacy), allo scopo di evitare gli ulteriori aggravii di

costi che deriverebbero all'Amministrazione nell'ipotesi che la controparte proceda con l'esecuzione forzata del titolo giudiziale, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, per qualsiasi motivo o a seguito di giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Bari – sezione Lavoro, risultassero non dovute;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato:

- a) di prendere atto della Sentenza n. 651/2023 della Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro del 23.03.2023;
- b) di dare esecuzione alla Sentenza suddetta, mediante la corresponsione della somma complessiva di € 7.176,03= (di cui € 7026,35= quale differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire con il riconoscimento dei vari scatti di anzianità conseguiti ed € 149,68= per interessi)
- c) di dare atto che il costo complessivo del presente provvedimento pari a €. 9.698,49= (di cui €. 7.026,35 per sorte capitale, €. 149,68 per interessi, €. 1.925,22 per oneri c/ente, €. 597,24 per IRAP) è così rilevato in contabilità generale:
  - conto 230.120.00105 "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi" per complessivi €. 9.698,49=, su cui la SBL ha provveduto ad effettuare il relativo accantonamento, in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2022;
  - conto 764.110.00040 "Altri ricavi e proventi" per complessivi €. 7.301,51;
- d) di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale;
- e) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:
  - alla dipendente per il tramite dell'avv. M.M.;
  - all'ufficio trattamento economico e all'ufficio pensioni;
  - alla Struttura Legale e alla GRF per gli adempimenti di propria competenza;

Di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 — quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO — tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35- bis, d. lgs. 165/2001.

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000005 - F.do rischi per cause civili ed oneri processuali	2022	9.698,49
76411000020 - Altri ricavi e proventi	2023	7.301,51

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali





## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

### PROPOSTA N.RO 20230002338 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230001970 DEL 06/10/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Fraddosio Maria	 Firmato digitalmente il 29/09/2023 08:35
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Boccuzzi Giuseppe	 Firmato digitalmente il 29/09/2023 16:50
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	 Firmato digitalmente il 03/10/2023 09:09
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	 Firmato digitalmente il 05/10/2023 14:50